



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 96

della Giunta comunale

OGGETTO: Affidato incarico al geometra Piero Nicoletto della progettazione, direzione lavori, co-ordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, computo metrico, frazionamento e accatastamento per la ristrutturazione dell'edificio di proprietà comunale identificato dalle p.ed. 840-841 c.c. Imer – struttura adibita a servizio pubblico sita in Loc. Giare".

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **ventisette** del mese di **settembre**, alle ore 18.15, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Boso dott. Lucillo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Affidato incarico al geometra Piero Nicoletto della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, computo metrico, frazionamento e accatastamento per la ristrutturazione dell'edificio di proprietà comunale identificato dalle p.ed. 840-841 c.c. Imer – struttura adibita a servizio pubblico sita in Loc. Giare".

LA GIUNTA COMUNALE

CODICE CIG: Z4037EB3F7

Premesso che con deliberazione n. 138 dd. 21.12.2021 la Giunta comunale ha incaricato il geometra Nicoletto Piero con studio in Via del Pian, n. 24 a Mezzano (Tn) della redazione del progetto esecutivo completo di calcoli statici e impiantistici, delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e delle prestazioni e/o dei servizi integrativi (frazionamento e denuncia al NCEU) finalizzati alla realizzazione dei lavori di "Rifacimento parte vecchia dell'edificio comunale p.ed. 840-841 c.c. Imer – struttura adibita a servizio pubblico sita in loc. Giare", al costo complessivo netto di euro 7.469,81 (lordo oneri previdenziali inclusi ed iva non dovuta per iscrizione del professionista al regime contributivo forfettario, € 7.843,30) come da preventivo di parcella prot. n. 4741 dd. 13.12.2021 e che veniva impegnata la somma;

dato atto che successivamente, in fase di verifica tecnico-amministrativa dell'intervento da realizzare, è stato rilevato che sotto la superficie interessata ai lavori passa il collettore fognario a servizio dell'intera valle di Primiero, impianto di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, che conclusi i lavori di costruzione ha iscritto al Libro Fondiario una specifica servitù che vieta la costruzione sopra di esso di qualsiasi manufatto, sia esso pubblico che privato, giusto G.N. 672/1984, 703/1984 e 580/1985;

dato atto che tale vincolo non può essere ignorato, ma deve essere necessariamente rispettato, come ribadito anche dal Dirigente provinciale di riferimento e che si deve necessariamente procedere ad una modifica sostanziale del progetto, spostando la ricostruzione della "parte vecchia" sul lato dei parcheggi, così da sanare la situazione lato campo da tennis, pur se ciò comporta un inevitabile allungamento dei tempi preventivati, l'assolvimento di ulteriori adempimenti amministrativi con un ulteriore aumento dei costi;

dato atto che, per le motivazioni sopra espresse, l'incarico di cui alla deliberazione n. 138 dd. 21.12.2021 non ha prodotto effetti e quindi si rende conseguentemente necessario procedere ad un nuovo incarico, cancellando al contempo l'impegno di spesa adottato col medesimo provvedimento; ritenuto che la natura dell'intervento è tale da giustificare un nuovo progetto;

dato atto di affidare un nuovo incarico ad un qualificato professionista esterno in quanto l'incarico in questione comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione richiede una tempistica che riveste il carattere di urgenza il cui espletamento non è sostenibile internamente alla luce delle figure tecniche presenti in Organigramma;

ritenuto di incaricare il medesimo progettista geometra Nicoletto Piero con studio in Via del Pian, n. 24 a Mezzano (Tn), in quanto il professionista è già a conoscenza della situazione tecnica in loco e pertanto non appare opportuno, nemmeno da un punto di vista procedimentale, agire altrimenti;

dato atto che, ai sensi dell'art. 24 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., l'incarico può essere affidato prescindendo dal confronto concorrenziale in quanto l'importo stimato in parcella, completo di tutte le voci di spesa e degli oneri relativi alle prestazioni connesse, al netto degli oneri fiscali e contributivi risulta di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa provinciale, fissata dall'art. 21, comma 4 della L.P. 23/1990, ad € 48.500,00,- nuova soglia in vigore dal 28/01/2022;

rilevato che, a seguito di richiesta formulata dall'Amministrazione è pervenuto preventivo di parcella di data 25/08/2022 in atti prot. 3503 del 29.08.2022, da parte del geom. Piero Nicoletto, iscriz. Albo n. 2394, con Studio Tecnico in via del Pian n. 24, 38050 - Mezzano (TN), P.IVA 02322500220, il quale ha espresso la propria disponibilità ad espletare l'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, computo metrico, frazionamento e accatastamento per la ristrutturazione dell'edificio di proprietà comunale identificato dalle p.ed. 840-841 c.c. Imer – struttura adibita a servizio pubblico sita in Loc. Giare", che espone una spesa complessiva di € 13.843,45.- (IVA 22% e cassa 5% escluse) al netto dello sconto offerto del 35,00%, come compiutamente descritto nel preventivo di parcella di data 25.08.2022 in atti prot. 3503 del 29.08.2022, allegato A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

accertata la congruità del preventivo rispetto alla prestazione richiesta e ritenendo adeguata la tariffa applicata quale criterio per la determinazione del compenso ai sensi dell'art. 2 del testo del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248;

dato atto che il geom. Piero Nicoletto è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione della prestazione richiesta (iscrizione n. 2394 al collegio provinciale geometri della Provincia di Trento e regolarità Cassa geometri);

vista lo schema di convenzione, allegato sub. B) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per il conferimento dell'incarico per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, computo metrico, frazionamento e accatastamento per la ristrutturazione dell'edificio di proprietà comunale identificato dalle p.ed. 840-841 c.c. Imer e ritenuto il medesimo meritevole di integrale approvazione;

vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2;

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

vista la L.P. 10/09/1993 n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento d'attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 03.05.2018, n. 2

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

visto il Regolamento per le modalità di affidamento per lavori e forniture approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 dd. 29.10.2002, esecutiva ai sensi di legge;

vista la deliberazione consiliare n. 48 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022/2024, il Bilancio di previsione 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile ex articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2

con voti unanimi espressi in forma palese;

ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, per urgenza di provvedere all'esecuzione dei lavori;

DELIBERA

1. di affidare, a trattativa privata diretta, al geom. Piero Nicoletto, iscriz. Albo n. 2394, con Studio Tecnico in via del Pian n. 24, 38050 - Mezzano (TN), P.IVA 02322500220, l'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, computo metrico, frazionamento e accatastamento per la ristrutturazione dell'edificio di proprietà comunale identificato dalle p.ed. 840-841 c.c. Imer – struttura adibita a servizio pubblico sita in Loc. Giare", che espone una spesa complessiva di € 13.843,45.- (IVA 22% e cassa 5% escluse) al netto dello sconto offerto del 35,00%, come compiutamente descritto nel preventivo di parcella di data 25.08.2022 in atti prot. 3503 del 29.08.2022, allegato A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo schema di convenzione contenente le norme e le condizioni per il conferimento del presente incarico, allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 17.733,46.- (IVA 22% e cassa 5% incluse) per l'incarico, derivante dal presente provvedimento, alla voce di bilancio n. 1112182 art. 0 – del bilancio 2022/2024, competenza;
4. di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2022 salvo che con successiva operazione di riaccertamento si riscontri la necessità di trasferire sugli esercizi futuri l'esigibilità dell'obbligazione per la parte della prestazione non ancora eseguita;
5. con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, per la rilevata urgenza di provvedere;
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammissibili i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del 5° comma dell'articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg 1.2.2005, n.3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boso dott. Lucillo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PREVENTIVO DI PARCELLA

Spett/le
 Amministrazione comunale di Imer
 Piazzale dei Piazza 1
 38050 - Imer (TN)

Oggetto: Adeguamento preventivo per spese tecniche di ristrutturazione edificio comunale "Baret"

Come da accordi con l'assessore ai lavori pubblici di questa amministrazione, provvedo a redigere il preventivo di parcella per i lavori di progettazione, direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, computo metrico, frazionamento ed accatastamento per la ristrutturazione dell'edificio identificato dalle pp.ed. 840 e 841 in cc. Imer I, con un importo di lavori presunto pari a €150.00,00.

Si reputa opportuno valutare tali lavorazioni in:

• Progettazione	4.425,70 Euro
• Computo metrico estimativo	1.147,40 Euro
• Particolari decorativi e costruttivi	1.147,40 Euro
• Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	5.737,03 Euro
• Capitolato appalto e cronoprogramma	655,66 Euro
• Direzione Lavori	5.245,28 Euro
• Contabilità lavori a misura	983,49 Euro
• Certificato di regolare esecuzione	655,66 Euro
• <u>Redazione frazionamento e accatastamento finali</u>	<u>1.300,00 Euro</u>
Totale	21.297,62 Euro

Sconto a Voi riservato 35% - 7.454,17 Euro

Netto 13.843,45 Euro

Maggiorazione cassa previdenza geometri 5% 692,17 Euro

Imponibile 14.535,63 Euro

Iva di legge 22 % 3.197,84 Euro

TOTALE 17.733,46 Euro

Ai compensi per le prestazioni professionali vanno aggiunti e sono a carico del committente, le eventuali spese non imponibili sostenute nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla stesura del preventivo e dovuti ai sensi di legge all'atto della fatturazione. Il presente preventivo potrà subire variazioni in base al sopraggiungere di imprevisti o variazioni sostanziali in corso d'opera.

In attesa di Vostre comunicazioni, porgo distinti saluti

Mezzano, li 25/08/2022

Piero geom. Nicoletto



Allegato B) alla deliberazione n. 96 dd. 27.09.2022

COMUNE DI IMER

CONVENZIONE

Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, computo metrico, frazionamento e accatastamento per la ristrutturazione dell'edificio di proprietà comunale identificato dalle p.ed. 840-841 c.c. Imer – struttura adibita a servizio pubblico sita in Loc. Giare"

CODICE CIG Z4037EB3F7

AP ____/2022

Imer, __/__/2022

TRA LE PARTI

1) Il Sindaco Antonio Loss, in qualità di Rappresentante del Comune di Imer, con sede in Piazzale dei Piazza, n. 1, 38050 – Imèr (TN), CF 00276510229, autorizzato alla stipula del seguente atto con deliberazione della Giunta comunale n. ____ del /__/_;

2) geom. Piero Nicoletto con Studio Tecnico in via _____ n. ____, 38037 – Predazzo (TN), P.IVA _____ (iscritto al n. _____ del collegio dei geometri della Provincia di Trento).

CAPO I

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Il contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, computo metrico, frazionamento e accatastamento per la ristrutturazione dell'edificio di proprietà comunale identificato dalle p.ed. 840-841 c.c. Imer – struttura adibita a servizio pubblico sita in Loc. Giare".

2. L'importo complessivo offerto dal Professionista è pari ad € 13.843,45.- (IVA 22% e cassa 5% escluse) al netto dello sconto offerto del 35,00%, come compiutamente descritto nel preventivo di parcella di data 25.08.2022 in atti prot. 3503 del 29.08.2022.

CAPO II - PROGETTAZIONE

Art. 2 – Oggetto della progettazione

1. La progettazione dovrà essere redatta nel rispetto delle norme contenute nel Decreto del presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg - Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti.”.

2. I servizi di progettazione oggetto di affidamento comprendono la predisposizione di tutti gli elaborati grafici e tecnico/amministrativi necessari per l’ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni che dovranno essere richiesti a cura del Committente e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l’ottenimento degli stessi.

Art. 3 - Obblighi del Progettista

1. Il Progettista:

- a) adempie alle prestazioni oggetto del presente affidamento impiegando la diligenza professionale specifica ai sensi del comma 2 dell’articolo 1176 del codice civile e, pertanto, dovrà utilizzare la miglior scienza e tecnica disponibile al momento dello svolgimento delle prestazioni nel rispetto delle prestazioni minime indicate in contratto;
- b) si confronta costantemente con il Servizio Tecnico comunale secondo le indicazioni e con l'eventuale periodicità da esso stabilite e, in ogni caso, ogni qualvolta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo rispetto alle tempistiche fissate;
- c) espleta l’incarico in conformità alle normative vigenti e – senza oneri aggiuntivi a carico del Committente – anche a quelle che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della prestazione;
- d) osserva, in particolare, le norme sulla progettazione definitiva ed esecutiva contenute nella LP 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. e nel regolamento approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg; si adegua a quanto previsto, per quanto di propria competenza in relazione all’attività richiesta, dal capitolato prestazionale per gli incarichi di cui all’allegato H del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg. nonché dalle norme tecniche vigenti se relative alle materie ed ambiti di progettazione affidati con il presente contratto.

2. Il Progettista inoltre:

- a) deve segnalare, nelle fase iniziale di progettazione, al Committente ogni circostanza, quale l'esistenza di vincoli territoriali o interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto di progettazione;
- b) svolge ogni attività strumentale, organizzativa e/o consultiva necessaria o comunque connessa all'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dall'organizzazione dell'Amministrazione Committente;
- c) effettua tutte le necessarie verifiche con gli organi delle Amministrazioni competenti ai fini del rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri ed altri atti richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera;
- d) redige il computo metrico estimativo sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- e) tutti i prezzi di progetto dovranno essere corredati dalle relative analisi secondo le vigenti disposizioni e dovranno anche tener conto dell'esigenza di affidare i lavori mediante appalto integrato;
- f) effettua la verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 40 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg, secondo quanto stabilisce l'art. 39 del medesimo decreto.

Art. 4 - Modifiche progettuali

1. Il Progettista deve:

- a) redigere il progetto entro il limite di spesa, escluse le somme a disposizione, che l'Amministrazione intende mettere a disposizione, fermo restando che nel caso in cui lo stesso, nel corso della progettazione ritenga che l'importo dei lavori venga a superare il limite di spesa stabilito, è tenuto preventivamente a comunicarlo al Committente indicando le ragioni giustificative, il quale potrà autorizzare o meno il supero di spesa;
- b) redige, nel caso in cui si rendano necessarie ed opportune, le modifiche (varianti) progettuali a causa di errori od omissioni di progettazione, anche se emersi dopo l'approvazione del progetto, senza pretendere alcun compenso, fermo restando il diritto del Committente di agire nei confronti del professionista stesso per il risarcimento dei danni;
- c) è tenuto su richiesta del Committente e fino alla conclusione della procedura di affidamento dell'appalto ad eseguire tutte le modifiche e le

integrazioni che a giudizio dell'Amministrazione siano ritenute necessarie. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del Responsabile del Servizio Tecnico e finalizzate, a giudizio dello stesso, a perfezionare il progetto secondo le esigenze del Comune ed a consentirne così l'approvazione ovvero la rettifica in sede di affidamento dell'appalto. Le modifiche potranno concernere sia l'oggetto dell'incarico che le scelte progettuali operate dal progettista stesso e potranno anche richiedere la predisposizione di soluzioni diverse. Il Progettista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni e modifiche senza la stipulazione di apposito atto aggiuntivo alla convenzione e senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti, in difformità a quanto previsto nell'Allegato G al Regolamento D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

d) qualora il Committente riscontri la necessità di integrare gli elaborati o di correggere errori od omissioni rilevate, le relative modifiche possono essere richieste direttamente con nota del Responsabile del Procedimento ed il Progettista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dall'Amministrazione Committente e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al contratto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Committente di agire nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento dei danni, in caso di negligenza.

Art. 5 - Modalità di consegna degli elaborati

1. Il Progettista deve consegnare, entro i termini indicati all'articolo 6, gli elaborati relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva:

- a) con modalità elettronica, secondo i formati concordati con il Committente (formati compatibili con gli strumenti elettronici in uso presso il Comune di Imer) al fine di consentirne la piena fruibilità, modificabilità e leggibilità degli stessi senza alcuna restrizione;
- b) in modalità cartacea (nel numero stabilito dal Servizio Tecnico), debitamente sottoscritti ove richiesto.

2. In ogni caso, il Progettista consegna al Committente, su richiesta, con le caratteristiche di cui al comma precedente, gli aggiornamenti e le modifiche resesi necessari ai fini dell'istruttoria, della verifica/validazione ai sensi degli articoli 39 e seguenti del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e dell'approvabilità del progetto.

Art. 6 - Termine per l'ultimazione della progettazione

1. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione di incarico.

Il Committente si riserva di inviare al Progettista specifiche comunicazioni per eseguire singole fasi parziali del servizio secondo tempistiche diverse da quanto previsto nel presente articolo.

2. Qualora la consegna dei progetti completi non avvenga entro il termine sopra indicato, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,1 per cento del corrispettivo pattuito. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo, fermo restando che il Committente in tale ipotesi potrà comunque sempre risolvere il contratto.

3. Nel caso in cui il ritardo ingiustificato nella consegna al Committente degli elaborati ecceda giorni 30 (trenta), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.

4. Per motivi validi e giustificati l'Amministrazione committente, con specifico provvedimento, può concedere proroghe del termine, a seguito di motivata richiesta da parte del Progettista che deve pervenire prima della scadenza del medesimo.

CAPO III - DL

Art. 7 – Obblighi del direttore dei lavori

1. Il professionista incaricato della direzione dei lavori è tenuto ad espletare l'incarico in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale e dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di direzione, misura e contabilità dei lavori, con particolare riferimento al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, al D.P.R. 05.10.2010 n. 207 secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, alla L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm. e relativo Regolamento di attuazione, nonché a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro, con specifico riferimento al decreto legislativo n. 81/2008.

2. In particolare il D.L. è tenuta a:

- a) accertare che l'appaltatore presenti, prima dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo di cui all'articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/10 e che lo aggiorni in seguito ad eventuali varianti o ad altri fatti che lo richiedano;

- b) sorvegliare l'andamento dei lavori per accertarsi che vengano compiuti nel tempo contrattuale previsto dal capitolato speciale di appalto;
- c) proporre e redigere eventuali varianti/modifiche contrattuali nel rispetto di quanto stabilito dalla specifica normativa vigente in materia e nel contratto di incarico;
- d) assicurarsi della buona qualità dei materiali forniti (esame a vista, prove, ecc.), della regolare esecuzione delle opere in conformità alle previsioni contrattuali e di progetto, alle tecniche dell'arte ed alle leggi della statica o, più in generale, alla scienza delle costruzioni, inviando all'appaltatore, se lo stesso non operasse in maniera soddisfacente, opportuni "ordini di servizio" per iscritto;
- e) tutelare l'Amministrazione comunale al fine di prevenire eventuali corresponsabilità derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza (effetti lesivi su persone, danni a terzi, ritardi nell'ultimazione delle opere);
- f) comunicare all'Amministrazione comunale le eventuali riserve iscritte dall'appaltatore nei documenti contabili e le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; in particolare, per le finalità di cui all'articolo 58.12, comma 2, della L.P. 26/1993 e ss.mm., deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione committente dell'iscrizione di riserve negli atti contabili trasmettendo nel più breve tempo possibile dalla formale richiesta, la propria relazione riservata;

3. La direzione lavori deve garantire, ai sensi dell'articolo 22 bis della L.P. n. 26/1993, la sorveglianza continuativa del cantiere mediante la presenza quotidiana del D.L. o di altro componente della direzione, per una durata non inferiore al 10% delle ore lavorative del cantiere. Nelle funzioni di vigilanza rientra la compilazione quotidiana del giornale dei lavori.

4. In relazione alle verifiche relative alla regolarità delle posizioni dell'impresa appaltatrice e dei subappaltatori, il D.L. è tenuto a:

- a) verificare, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm., il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- b) accertarsi che non vi siano subappalti non autorizzati e segnalare all'Amministrazione eventuali irregolarità;
- c) effettuare i necessari controlli sul personale presente in cantiere, anche nominativamente, avendo cura di chiedere al medesimo di dotarsi del tesserino di riconoscimento;
- d) comunicare all'Amministrazione l'ultimazione delle singole lavorazioni affidate in subappalto, al fine di consentire alla medesima di effettuare immediatamente le dovute verifiche relative alla regolarità delle posizioni del subappaltatore stesso nei confronti degli enti assicurativi, previdenziali e assistenziali.

5. Verifiche delle fatture quietanzate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. 2/2016 e ss.mm..

6. Il DL è obbligato, infine, a prestare le proprie prestazioni secondo quanto indicato nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, e in particolare: articolo 6 relativo agli adempimenti in materia di accettazione dei materiali e sul rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale; art. 7 in materia di verifiche sui CAM (criteri minimi ambientali); art. 18, relativo alle verifiche previste dal Piano nazionale d'azione sul Green public procurement).

Art. 9 – Termine per l'ultimazione del servizio

1. Il servizio complessivo si ritiene definitivamente concluso alla data di approvazione degli atti di collaudo dei lavori da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – Misura e contabilizzazione dei lavori

1. Il D.L. è tenuto a predisporre gli atti amministrativi e contabili di cui all'articolo 144 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. relativi all'esecuzione dei lavori oggetto della prestazione, salvo che egli abbia a ciò incaricato un suo assistente. Resta inteso che fa comunque capo al D.L. la responsabilità relativa alla correttezza delle quantità contabilizzate ed alla regolare tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi.

2. Spettano al professionista la responsabilità della regolare tenuta del Registro di contabilità, Giornale dei Lavori e dei Libretti di misura spetta al D.L. La firma del D.L. su tali documenti è richiesta dall'articolo 144, comma 2 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm..

3. Il D.L. è tenuto ogni 10 giorni e comunque in occasione di ciascuna visita a verificare l'esattezza delle annotazioni sul Giornale dei lavori, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.. In particolare il D.L., al fine di inserire nel giornale dei lavori i dati richiesti dalla suddetta norma, è tenuto a chiedere periodicamente all'impresa appaltatrice la specie ed il numero degli operai impiegati nel cantiere e ad effettuare le conseguenti verifiche.
4. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
5. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal D.L. o dall'incaricato della contabilità dei medesimo, i quali ne controllano l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
6. Il D.L. è tenuto a redigere il Registro di contabilità.
7. Il D.L. è tenuto ad emettere gli stati di avanzamento.
8. Il D.L. è tenuto a far pervenire all'Amministrazione, entro cinque giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori, indicando nella lettera di trasmissione all'Amministrazione la dovuta predisposizione dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 161 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm..
9. E' tenuto altresì a redigere e trasmettere al responsabile del procedimento, entro il termine stabilito dal capitolato speciale di appalto, decorrente dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, la contabilità finale completa di tutti i documenti previsti dall'articolo 162 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm., accompagnata dalla relazione sul conto finale di cui al comma 2 dell'articolo 162 richiamato.
10. Qualora il ritardo nell'emissione degli stati d'avanzamento e nella compilazione del conto finale non dipenda da cause attribuibili all'Amministrazione, il D.L. è responsabile degli eventi causati al committente in ordine alle corresponsione degli interessi corrispettivi ed interessi moratori dovuti all'impresa appaltatrice.
11. Entro 5 giorni dalla loro sottoscrizione, il professionista è tenuto ad inviare all'Amministrazione i verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori. Nel caso in cui dal ritardo nella trasmissione dei

suddetti atti amministrativi e contabili – in relazione ai quali l'Amministrazione è tenuta ad effettuare entro precisi termini le relative comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi delle norme vigenti in materia – conseguano sanzioni da parte della stessa a carico dell'Amministrazione, la società è chiamata a risponderne. Sono fatti salvi diversi e/o maggiori danni conseguenti alla mancata trasmissione nei termini degli atti sopra indicati.

12. Il D.L. con la consegna della contabilità finale è tenuto a trasmettere all'Amministrazione tutte le dichiarazioni di conformità previste per i lavori eseguiti, necessarie per gli adempimenti di legge e regolamenti vigenti.

Art. 11 – Ulteriori condizioni relative all'incarico per la direzione lavori

1. Nell'onorario per la direzione lavori deve intendersi compreso anche l'onere per la trattazione di eventuali riserve dell'impresa. Nel caso di ritardata consegna del conto finale da parte del D.L. verrà applicata, per ogni giorno, una penale pari allo 0,1% del compenso pattuito, che verrà trattenuta sul saldo del compenso spettante. Restano salve eventuali responsabilità del professionista per ritardi nella compilazione e consegna degli atti contabili.

CAPO IV – CSP & CSE

Art. 12 – Oggetto dell'incarico

1. Il Comune di Imer affida l'incarico per il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm..

2. Il professionista svolgerà la pluralità degli incarichi di cui alla presente convenzione mediante il criterio secondo il quale l'incarico di cui allo stadio successivo si intenderà formalizzato solo dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'incarico di cui allo stadio precedente, che dovrà essere formalmente autorizzato prima dell'inizio a operare sullo stadio successivo.

3. Gli stadi previsti nel presente incarico sono i seguenti: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decidesse a sua completa discrezionalità di non dare seguito al procedimento e/o alla costruzione dell'opera, al professionista verrà riconosciuto il lavoro svolto fino all'ultimo

stadio processato e nulla verrà riconosciuto a titolo di indennizzo per la parte dell'incarico non svolto.

Art. 13 - Obblighi del Professionista

1. Ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., il Professionista dovrà:

a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., nei contenuti dettagliatamente specificati nell'Allegato XV del decreto medesimo;

b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, nei contenuti definiti nell'Allegato XVI del decreto sopraccitato, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi sui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

2. Il professionista è tenuto ad ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm., ed in particolare dovrà:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le

inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

f) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

3. Il professionista è altresì tenuto a:

a) presentare un resoconto scritto di ogni visita effettuata sul cantiere in oggetto, da trasmettere di volta in volta anche a mezzo e-mail, che dovrà consistere in una relazione dettagliata delle lavorazioni, con riferimento ai rischi presunti e/o riscontrati sul luogo dei lavori, ed inserire una sintesi delle tipologie delle lavorazioni e dei relativi rischi connessi;

b) sottoscrivere gli stati di avanzamento dei lavori, garantendo pertanto la liquidazione della relativa quota parte di oneri della sicurezza;

c) produrre, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera su supporto cartaceo e magnetico.

4. Al fine dell'applicazione dell'art. 20, comma 5, della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 116 del relativo Regolamento di attuazione, l'incarico si ritiene concluso all'atto dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione.

5. Le variazioni da apportare contenute nel limite di tolleranza del 10%, in più o in meno, rispetto al costo dell'opera di cui allo stesso comma possono essere autorizzate, previa richiesta motivata del Professionista, con nota del Responsabile del Servizio di merito che accerta la fondatezza delle cause e della necessità delle medesime variazioni, senza l'obbligo di stipulare atti aggiuntivi e fermo restando l'eventuale provvedimento di stanziamento delle relative spese tecniche del medesimo Responsabile del Servizio di merito.

6. Il Professionista è tenuto a confrontarsi con il Servizio Tecnico del Comune di Imer, di seguito denominato "Servizio di merito", su semplice richiesta telefonica o a mezzo fax, al fine di proporre e concordare le soluzioni più idonee tra le ipotesi di coordinamento possibili ed al fine di verificare periodicamente lo sviluppo del coordinamento, nonché le problematiche che dovessero emergere, al fine di addivenire ad una

soluzione concordata. Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo delle spese esposto nel preventivo.

7. Il Professionista si obbliga ad effettuare le necessarie verifiche con gli organi delle Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e pareri richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

Art. 14 - Termini di consegna

1. Il piano di sicurezza di coordinamento e il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera devono essere consegnati dal professionista su supporto cartaceo e su supporto magnetico compatibile con quello in uso presso il Comune entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente incarico con deliberazione della Giunta comunale.

2. Qualora il professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma precedente, sarà applicata dal Comune, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo pattuito, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo articolo; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.

3. Per motivi validi e giustificati, il Comune, con nota del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal professionista prima della scadenza del termine fissato.

CAPO V – FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO

Art. 15

Il professionista, ad ultimazione dei lavori, dovrà predisporre il tipo di frazionamento ed il successivo accatastamento per la regolarizzazione dell'immobile presentando l'adeguata documentazione per la registrazione presso gli uffici del Servizio Libro Fondiario e Catasto.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALE

Art. 16 – Corrispettivo e pagamenti

1. Il corrispettivo complessivo spettante al professionista al netto del ribasso del 35,000% è di € 13.843,45.- (IVA 22% e cassa 5% escluse) per un importo totale di € 17.733,46.

Il professionista non può pretendere ulteriori oneri per l'attività affidata rispetto al corrispettivo offerto.

2 Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento dell'incarico devono intendersi a completo carico del professionista, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione comunale nel presente contratto.

3. Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nel contratto, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico del Progettista.

4. Il compenso per la progettazione è corrisposto dal Comune al professionista previa emissione di fattura in un'unica soluzione a presentazione degli elaborati tecnici.

5. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora di riscontrino inadempimenti contrattuali del professionista o gravi deficienze nella prestazione oggetto di contratto, comunicati al medesimo mediante nota del Responsabile del Procedimento.

6. Il compenso per la direzione lavori è corrisposto dal Comune al professionista previa emissione di fattura con le seguenti modalità di pagamento:

a) pagamenti proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili;

b) pagamento del saldo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione, con esito positivo.

7. Il compenso per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è corrisposto previa emissione di fattura ad avvenuta approvazione del progetto da parte del Comune, anche solo in linea tecnica. Le competenze sono comunque saldate entro un anno dalla consegna degli elaborati progettuali, quando per fatto non imputabile al Professionista il progetto non abbia ottenuto l'approvazione.

8. Il compenso per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è corrisposto dal Comune al professionista previa emissione di fattura con le seguenti modalità di pagamento:

a) pagamenti proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili;

b) pagamento del saldo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione, con esito positivo.

9. Il pagamento per la prestazione di redazione del frazionamento e dell'accatastamento verrà corrisposta al professionista dalla presentazione della registrazione presso il Servizio Libro Fondiario e Catasto.

10. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento del documento fiscale in formato elettronico ai sensi della l. 244/2007, comprovato dal timbro di repertorio comunale, salvo che il responsabile del Servizio Tecnico (o il responsabile del procedimento) eccepisca l'incompletezza della documentazione contabile presentata.

Art. 17 - Responsabilità dell'Affidatario per danni

1. Il professionista è responsabile a tutti gli effetti, verso l'Amministrazione e verso terzi, del corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto. L'Affidatario si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni contrattuali e per fatti ed atti al medesimo imputabili.

Art. 18 - Penale

1. I termini di esecuzione, anche parziali, della prestazione decorrono dalla di stipulazione del contratto.

2. Il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione di una penale giornaliera nella misura stabilita dal contratto, in percentuale da applicare all'importo contrattuale fino al massimo del 10%.

3. L'applicazione della penale avviene previa contestazione scritta, avverso la quale il professionista avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro (10) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui il professionista non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti al professionista in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % si applica l'articolo 20 del presente contratto.

6. La richiesta e/o il pagamento della penale di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il professionista dall'adempimento dell'obbligazione

per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. L'applicazione delle penali non preclude la facoltà dell'Amministrazione Committente di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 19 - Risoluzione del contratto e clausole di risoluzione espressa

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. In tutti i casi di risoluzione, il professionista ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, in funzione del loro effettivo avanzamento, mentre qualora la risoluzione sia imputabile al Contraente, dall'importo delle prestazioni rese andranno decurtate eventuali penali, gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto e del risarcimento dei conseguenti danni di qualsiasi genere arrecati all'Amministrazione, che si riserva il diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati fino ad allora redatti.

3. Ferma restando la risoluzione nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici nonché del presente contratto, l'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, a tutto rischio dell'Affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti da vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;

- h) il venire meno dei requisiti professionali/abilitazioni richiesti per lo svolgimento dell'incarico e il sopraggiungere di motivi ostativi previsti dalla vigente normativa per l'espletamento dell'appalto di progettazione;
- i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal Committente;
- j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k) grave mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- l) le violazioni in tema di copertura assicurativa previste da questo contratto;
- m) le violazioni all'articolo 4 "Regali e altre utilità", commi 2 e 5, all'articolo 5, comma 2 "Partecipazione ad associazione e altre organizzazioni", all'articolo 7, comma 1 "Obbligo di astensione", all'articolo 13, comma 10, primo periodo "Disposizioni particolari per i dirigenti", all'articolo 14, comma 2, primo periodo "Contratti", del codice di comportamento, che producono effetto a seguito dell'accertamento da parte del Dirigente o dell'organo conferente l'incarico/contratto:
 - della violazione dei sottoindicati obblighi del Codice di comportamento;
 - dell'inerenza con l'incarico conferito o con il rapporto costituito;
- n) le violazioni all'articolo 5, co. 1 "Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni", all'articolo 8 "Prevenzione della corruzione", all'articolo 10 "Comportamento nella vita sociale", all'articolo 12 "Rapporti con il pubblico" e all'articolo 14 comma 3 "Contratti" del codice di comportamento a seguito dell'accertamento da parte del Dirigente o dell'organo conferente l'incarico/contratto:
 - della violazione dei sopra indicati obblighi del codice di comportamento;
 - dell'inerenza con l'incarico conferito o con il rapporto costituito;

– della gravità del comportamento tenuto dall'incaricato/consulente/contraente.

4. Costituisce, altresì, causa di risoluzione l'avvenuto riscontro, in sede di controllo successivo a campione sulle autocertificazioni rese, della falsità di quanto dichiarato avente incidenza sui requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento o per l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 19 della l.p. 2/2016. In tal caso si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito unicamente con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; inoltre, si provvederà all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, fermo restando il maggior danno eventualmente arrecato all'amministrazione.

5. I casi elencati nel presente articolo saranno contestati al Progettista per iscritto dal Committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Affidatario di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione e fermo quant'altro previsto nel presente articolo, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al Committente.

Art. 20 - Recesso

1. Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l'articolo 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 21 - Subappalto e subaffidamento

1. Non ammesso.

Art. 22 - Divieto di cessione di contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 23 - Sicurezza

1. Il professionista s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sollevando il committente da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 24 - Incarichi ad altri professionisti

1. Ferme restando le prestazioni connesse ed accessorie indicate nel preventivo di parcella, l'ente committente si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto della convenzione. In tal caso il firmatario della presente convenzione è tenuto ad assumere gli opportuni contatti con i suddetti professionisti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella progettazione oggetto della presente convenzione.

Art. 25 - Incompatibilità

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Art. 26 – Disposizioni anticorruzione

1. Il Professionista si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione, mediante l'applicazione del Piano Anticorruzione 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 28/04/2022 e successivi aggiornamenti nonché il Codice di comportamento approvato con

deliberazione della Giunta comunale n. 206 del 23/09/2014 e successivi aggiornamenti.

2. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al comma 1.

Art. 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 28 - Trattamento dati personali

1. In relazione al contratto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Predazzo, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, il Professionista viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del Progettista, deve avvenire esclusivamente in ragione del contratto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, il Professionista, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 29 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo (qualora dovuta) e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari (tranne l'IVA e i contributi di legge) sono a carico del Professionista. In caso d'uso, tutte le spese saranno a totale carico della parte che ne chiederà la registrazione.

Art. 30 - Foro competente

1. La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trento, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il professionista
Nicoletto Piero

Comune di Imer
Il Sindaco
